

Sommario

3 L'EDITORIALE

—
Al buio tutti i gatti sono grigi

5 LA VOCE DELLA PROFESSIONE

—
Il futuro sta iniziando ora

6 L'OCCHIO DEL GATTO

7 —
Una questione di responsabilità
—
Formare al possesso? Spetta ai vets

8 APPROFONDIMENTO

—
La responsabilità dei proprietari di cani ha una casa. È Cremona

9 CONSIGLIO NAZIONALE

—
La teoria del rispetto: rispettarci per essere rispettati

10 INTERVISTA

11 —
“Un patrimonio vivente”.
Rossella Muroi,
Pres. Legambiente

12 PREVIDENZA

13 —
Cassa di risonanza

14 ORIZZONTI

—
“Smettetela di chiamarci giovani”

*L'assistenza fiscale?
La paga (ancora) la Fnovi*

a cura della REDAZIONE

IN&OUT



Il cane non si tocca. Lo dice il giudice

Commette reato di maltrattamento di animali il proprietario che impone al proprio cane il collare elettrico. Lo ha ricordato la Cassazione (con la sentenza n. 50491/2016 depositata il 29 novembre scorso e qui sotto allegata), pronunciandosi sulla condanna a 1.000 euro di ammenda per il reato ex art. 727 c.p., inflitta dal tribunale di Trento ad un uomo "per aver detenuto il cane in condizioni incompatibili con la sua natura facendogli indossare un collare elettronico in grado di procurargli sofferenza mediante una scossa emessa dagli elettrodi". L'uomo ricorreva per cassazione dolendosi del fatto che non erano stati compiuti accertamenti sull'uso del collare che serviva, a suo dire, soltanto "per emettere comandi sonori e non anche scariche elettriche a scopo addestrativo".

La tesi difensiva, però, veniva smentita dal fatto che il cane di proprietà dell'imputato veniva ritrovato vagante per strada e risultato al controllo con indosso collare elettronico "con il led verde che dava il segnale di acceso". Il tribunale aveva così escluso la versione dell'uomo affermando quindi la responsabilità dell'imputato al riguardo, in considerazione dell'intenzionalità dell'uso di detto collare. Il ricorso dell'uomo è quindi inammissibile e a ciò consegue anche la condanna al pagamento di 1.500 euro in favore della cassa delle ammende oltre alle spese processuali.



Lo “sportello per la consulenza fiscale e tributaria” resterà aperto anche il prossimo anno. L'iniziativa della Federazione, avviata lo scorso anno, proseguirà oltre che per gli iscritti nell'anno 2016 anche in favore dei neo iscritti del 2017: il servizio di assistenza fiscale sarà accessibile sia attraverso l'invio di quesiti all'indirizzo di posta elettronica info@fnovi.it (con riscontro nelle 72 ore), nonché digitando il seguente numero telefonico 335.6417664. Rivolgersi allo “sportello per la consulenza fiscale e tributaria” non comporterà mai, in nessun caso, costi a carico del professionista: il servizio è completamente gratuito per gli aventi diritto.

La Federazione confida nella collaborazione degli ordini provinciali affinché informino i giovani neoiscritti della possibilità di avvalersi di questo servizio che, oltre che delle richieste di assistenza fiscale per la soluzione delle problematiche da affrontare all'avvio dell'attività professionale, potrà essere investito, ma solo dai giovani colleghi iscritti nel 2016, anche della richiesta di specifici servizi: a costoro che presumibilmente avranno già prodotto un reddito per l'anno di riferimento, sarà infatti offerta assistenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per il calcolo delle proprie imposte.